

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2022
339/2022/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE,
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1213^a riunione del 19 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità del 9 ottobre 2018, 500/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 500/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità del 26 marzo 2020, 97/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 12 maggio 2020, 164/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità del 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità dell’8 giugno 2021, 240/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 240/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 20 luglio 2021, 313/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 313/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 31 maggio 2022, 240/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 240/2022/R/gas);
- la comunicazione della società GNL Italia del 14 luglio 2022, prot. Autorità 30866 del 14 luglio 2022 (di seguito: comunicazione 14 luglio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo per le imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che introduce, inoltre, meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- con la deliberazione 240/2022/R/gas l’Autorità ha disposto che i corrispettivi di assegnazione delle capacità di rigassificazione negoziati nell’ambito delle procedure di conferimento pluriannuali che si svolgono entro il 31 luglio 2022 siano inclusivi dei costi della capacità di trasporto, e che, a tal fine, le imprese di rigassificazione:
 - adeguino conseguentemente, per le medesime procedure, i prezzi di riserva aggiungendo il costo di trasporto come risultante dai corrispettivi unitari attualmente vigenti;

- regolino a valere sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” di cui alla RTRG, le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto che saranno effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e quelli determinati sulla base dei corrispettivi unitari attualmente vigenti rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari;
- con la comunicazione 14 luglio 2022 GNL Italia ha trasmesso all’Autorità, previa consultazione, una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione riguardante:
 - a) l’implementazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione 240/2022/R/gas;
 - b) il proporzionamento del corrispettivo relativo alle capacità di trasporto per la capacità di rigassificazione conferita all’utente sulla base del volume tecnico della nave metaniera indicata nel programma di consegna;
 - c) l’integrazione del sistema di garanzie in linea con quanto previsto dal codice di rete di Snam Rete Gas, che nel dettaglio prevede:
 - i. modalità di trasmissione delle garanzie finanziarie a GNL Italia dall’istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall’utente tramite il sistema informativo messo a disposizione da GNL Italia;
 - ii. l’introduzione del requisito del *rating* per gli istituti fideiubenti;
 - iii. l’introduzione della previsione per l’utente di adeguare le garanzie presentate in caso di perdita del *rating* da parte:
 - dell’utente medesimo ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell’utente entro 7 giorni;
 - dell’istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante l’istituto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo del soggetto fideiubente entro 30 giorni.

CONSIDERATO CHE:

- a chiusura della consultazione sono pervenuti a GNL Italia quattro contributi da parte di utenti e associazioni di categoria; e che tali soggetti hanno manifestato un’ampia condivisione in relazione a quanto proposto da GNL Italia a modifica del proprio codice;
- in relazione al conferimento della capacità di rigassificazione, tutti i soggetti intervenuti hanno sollecitato un’ulteriore riflessione sul tema finalizzata all’adozione di misure strutturali che promuovano un maggiore utilizzo del terminale di Panigaglia; in particolare, è stato evidenziato come l’attuale dimensione degli *slot*, a cui il codice di GNL Italia associa una capacità di rigassificazione di 70.000 mc/liq., comporti una sostanziale disottimizzazione nel processo di allocazione della capacità per navi di taglia più piccola; infatti, qualora

un operatore intenda effettuare la scarica per volumi di GNL inferiori, potendosi approvvigionare attraverso navi metaniere di dimensione ridotta, sarà vincolato al conferimento di uno *slot* di scarica sovradimensionato per i propri utilizzi, sostenendone per intero i costi; pertanto, a parità di offerta selezionata in fase di aggiudicazione, il costo complessivo dello *slot* avrebbe un'incidenza unitaria maggiore sul volume scaricato da navi di dimensione ridotta;

- in relazione a quanto sopra, tutti i soggetti intervenuti nella consultazione auspicano una rapida individuazione di modalità più efficienti di conferimento per limitare gli effetti di disottimizzazione sopra richiamati al fine di massimizzare l'utilizzo del terminale, ampliare la platea degli utenti della rigassificazione, ridurre i costi per il sistema e accrescere la sicurezza delle forniture nazionali; alcuni soggetti hanno proposto, nello specifico, una integrazione alle modalità di accesso al servizio che preveda il dimezzamento del numero dei giorni di uno *slot*, con l'obiettivo di favorire l'approdo al terminale di navi metaniere di dimensioni inferiori preservando, comunque, la priorità di allocazione per le navi metaniere di più grandi dimensioni che attualmente approdano all'impianto di Panigaglia;
- in merito a quanto sopra riportato, con la comunicazione 14 luglio 2022, GNL Italia si è detta *“disponibile a valutare l'opportunità di integrare gli attuali meccanismi di offerta e allocazione di capacità di rigassificazione, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo del Terminale, tenendo conto della differente taglia delle Navi metaniere che possono approdare al Terminale”*.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, trasmessa da GNL Italia con la comunicazione 14 luglio 2022 risulti coerente con le disposizioni della deliberazione 240/2022/R/gas;
- quanto proposto in materia di garanzie da GNL Italia costituisca un positivo sviluppo del sistema di garanzie per l'accesso al servizio di rigassificazione che riduce i tempi e semplifica le procedure per la presentazione delle garanzie limitando comportamenti fraudolenti;
- siano meritevoli di tutela le istanze rappresentate dai soggetti intervenuti nella consultazione circa l'ottimizzazione delle procedure di conferimento in relazione a navi di diverse dimensioni;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di GNL Italia dando al contempo mandato alla medesima società di predisporre una proposta di aggiornamento del medesimo codice che integri le modalità organizzative delle procedure concorsuali di conferimento, tenendo conto della necessità di massimizzare l'utilizzo dei terminali di rigassificazione e dell'evoluzione del servizio in termini di maggior utilizzo di navi di dimensione ridotta, assicurando che la capacità sia offerta e conferita in maniera non discriminatoria e garantendo il massimo confronto concorrenziale tra tutte le offerte d'acquisto di capacità, indipendentemente dalla

dimensione delle metaniere utilizzate per la discarica, massimizzando i ricavi derivanti dal conferimento

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata dalla società GNL Italia, come trasmessa con comunicazione 14 luglio 2022 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di prevedere che la società GNL Italia predisponga e trasmetta all’Autorità, previa consultazione, una modifica del proprio codice di rigassificazione per l’integrazione delle modalità organizzative delle procedure concorsuali di conferimento nei termini in motivazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società GNL Italia S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini